

TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
SEZIONE PROCEDURE CONCORDI

Il Giudice designato per la trattazione, dott. Alessandro Petronzi,

nel procedimento unitario promosso da

SAS DI

SRL

(nel prosieguo anche con sede

e da

COSTRUZIONI S.r.l.

sciogliendo la riserva assunta alla udienza del 15.02.2023;

rilevato che:

- a) le due società, operanti nel settore della costruzione e vendita di ed appartenenti al medesimo gruppo di fatto (essendo la srl socia illimitatamente responsabile della s.a.s. hanno depositato, in data 4.01.2023, presso la CCIAA competente rispettive domande di accesso al percorso di composizione negoziata della crisi e contestuale applicazione delle misure protettive di cui all'art. 18 CCI;
- b) la CCIAA ha nominato quale Esperto il dott. che in data 9.01.2023 ha accettato l'incarico;
- c) nel termine di cui all'art. 19, I co. CCI, s.a.s. ed s.r.l. hanno chiesto la conferma delle misure protettive con istanza depositata presso il Tribunale di Ivrea;
- d) radicato il contraddittorio, giusto decreto del 18.01.2023, con i creditori interessati e con l'Esperto, le istanti hanno depositato il plico contenente le notificazioni ai creditori ed all'Esperto e la visura camerale aggiornata con la indicazione del numero di ruolo generale del presente procedimento ai sensi dell'art. 19 I co., secondo periodo, CCI; mentre l'Esperto ha depositato la propria relazione in merito: (i) alle attività già compiute dall'esperto nell'ambito del procedimento di composizione negoziata della crisi; (ii) all'esistenza di concrete prospettive di risanamento dell'impresa; (iii) all'esistenza di trattative pendenti nell'ambito della procedura;
- e) si sono costituiti nella procedura taluni creditori (segnatamente: FINO 1

SECURITISATION S.R.L., CRÉDIT AGRICOLE ITALIA spa, , creditori di s.r.l., e Special Gardant S.p.A., in qualità di mandataria di Palatino SPV S.r.l., creditrice della s.a.s.), con la mera finalità di precisazione dei rispettivi crediti, e senza opporsi alle misure richieste.

In primo luogo, va rilevato che, benchè le due compagini societarie interessate alle misure protettive siano appartenenti ad un medesimo gruppo imprenditoriale di fatto (facendo capo alla famiglia non si configura la costituzione di un gruppo di imprese, ai sensi dell'art. 2 lett. h) CCI, in mancanza dei requisiti prescritti dagli artt. 2497 e ss. c.c.

Ne consegue dunque che, benchè le procedure debbano opportunamente essere trattate in via unitaria, - perché unitario è lo stato di crisi descritto da entrambe le distinte soggettività, ed unitariamente trattato deve essere il percorso di negoziazione con i creditori intrapreso con l'accesso alla composizione negoziata della crisi, - va tuttavia disposta la separazione delle istanze formulate da s.a.s. ed s.r.l, previa nuova iscrizione a ruolo, a cura della Cancelleria, di un ulteriore fascicolo processuale, uno per s.a.s. ed uno per s.r.l., con la conseguente rettifica, a cura della parte onerata, delle iscrizioni camerali già effettuate in relazione al numero di r.g. da pubblicare nel registro delle imprese, a norma dell'art. 19 I co. secondo periodo CCI, e la regolarizzazione di eventuali oneri di iscrizione richiesti dall'Ufficio Giudiziario.

Ciò premesso, va osservato che, come evidenziato da buona parte della dottrina espressasi in materia di misure protettive nell'ambito della composizione negoziata della crisi, e dalle ormai piuttosto copiose decisioni dei tribunali di merito, la *ratio* delle misure protettive, introdotte per la prima volta nel nostro ordinamento dagli artt. 6 e ss., D.L. 118/2021 e, oggi, previste dagli artt. 18 e ss., CCII, nell'ambito della composizione negoziata della crisi – che non è procedura concorsuale, bensì percorso volto al risanamento della crisi dell'impresa attraverso trattative tra il debitore e i creditori, alla presenza di un terzo, l'Esperto, che agevoli le stesse e faciliti la conclusione di un accordo – è quella di cristallizzare la situazione esistente al momento in cui le trattative vengono iniziate, e conseguentemente di agevolare il loro positivo esito, per addivenire ad uno degli esiti conclusivi previsti dall'art. 23 CCI.

È noto, poi, che le misure in questione non scattino *ex lege* ma, a differenza di quanto disposto dall'(oramai abrogato) art. 168, L.F., l'*automatic stay* previsto dal CCI nell'ambito

del procedimento della composizione negoziata della crisi, pur dispiegando i suoi effetti dalla data della pubblicazione della domanda e dell'accettazione dell'esperto nel registro delle imprese, necessita del successivo intervento dell'autorità giudiziaria, che è chiamata a confermare le misure protettive richieste dall'imprenditore.

Le misure protettive sono espressamente indicate nell'art. 18, comma 1, CCII, secondo cui, dal giorno della pubblicazione dell'istanza i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa, né possono acquisire diritti di prelazione, se non concordati con l'imprenditore.

Merita inoltre attenzione sottolineare gli ulteriori effetti "naturali" dell'istanza di conferma di misure protettive, e più precisamente:

- 1) non può essere pronunciata nei confronti dell'imprenditore la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza fino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata (salvo che il tribunale revochi le misure protettive), art. 18 IV co. CCI;
- 2) i creditori nei cui confronti operano le misure protettive non possono, unilateralmente, rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti o provocarne la risoluzione, né possono anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento di creditori anteriori rispetto alla pubblicazione dell'istanza di conferma delle misure (art. 18 V co. CCI);
- 3) fino alla conclusione della trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata della crisi, non si applicano gli obblighi previsti a carico dell'imprenditore di cui agli artt. 446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, e 2482 -ter del codice civile e la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, n. 4), e 2545-duodecies del codice civile (art. 20 CCI);
- 4) i creditori non possono acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore (art. 46 V co. CCI).

Tali effetti si pongono in posizione di diversità rispetto alle misure protettive propriamente intese, come dimostra emblematicamente il testo normativo che in tutti i casi sopra detti fa riferimento ad un effetto automatico di protezione del patrimonio dell'imprenditore, che si produce *ope legis* in conseguenza dell'accesso al percorso di composizione negoziata della crisi (casi 1-2-3) ed allo strumento concorsuale del concordato

(caso 4).

Ancora in via generale, va considerato che la conferma delle misure protettive – per l'espresso richiamo alle norme del procedimento cautelare uniforme di cui agli artt. 669 *bis*, e ss., c.p.c., e la strumentalità delle misure ad assicurare l'esito positivo delle trattative nell'ambito della composizione negoziata – deve essere fondata sul positivo riscontro dei requisiti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*, che rappresentano i requisiti costitutivi delle misure richieste e che debbono essere verificati anche alla stregua di quanto evidenziato dall'Esperto.

Più in particolare, il *fumus boni iuris* va individuato nelle possibili prospettive di risanamento dell'impresa, o comunque di superamento dello stato di crisi, che si realizzano attraverso il percorso di negoziazione con i creditori, intrapreso con l'ausilio dell'Esperto, e la cui conclusione porta ad uno degli esiti descritti dall'art. 23 CCI; mentre il requisito del *periculum in mora*, va inteso nel rischio di naufragio delle prospettive di risanamento in caso di “aggressioni” patrimoniali da parte dei singoli creditori sul patrimonio dell'impresa, che potrebbero compromettere il buon esito delle trattative; in altre parole, nel senso della verifica dell'idoneità delle misure richieste a raggiungere quel risultato, sicché la loro assenza potrebbe pregiudicare il risanamento..

Nel caso di specie, sussistono indubbiamente entrambi i presupposti.

Quanto al *fumus boni iuris*, ed in assenza di contestazioni da parte dei creditori, può ritenersi sussistente una ragionevole prospettiva di conseguire un risanamento di entrambe le imprese ricorrenti, attraverso un percorso di ristrutturazione del processo aziendale e la liquidazione del corposo portafoglio a disposizione, come analiticamente evidenziato, con argomentazioni più che motivate, e che in questa sede non vi è ragione di disattendere, contenute nella relazione dell'Esperto, che espressamente rilevato la possibilità di risanamento delle imprese, ove le negoziazioni coi creditori avessero esito positivo previa stipula di accordi di ristrutturazione dei debiti.

Quanto al *periculum*, sia sufficiente, ancora una volta, osservare come le possibili iniziative esecutive individuali da parte dei creditori potrebbero minare in radice la possibilità di individuazione di una soluzione negoziale della crisi delle imprese, atteso che, stante la evidenziata finalità di progressiva liquidazione del patrimonio delle società, in esecuzione dello scopo sociale delle due compagini societarie, la sottrazione dei vari *assets* impedirebbe il fisiologico sviluppo non solo di qualunque percorso di risanamento, ma anche di qualsivoglia forma di dialogo coi creditori.

Tutto quanto sopra premesso, quanto al novero delle misure richieste, debbono ritenersi adeguate e funzionali al buon esito delle trattative e al risanamento dell'impresa le misure protettive c.d. semi-automatiche, vale a dire la inibizione di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio e sui beni e diritti delle società istanti e la impossibilità per i creditori di acquisire (nuovi) diritti di prelazione se non concordati, già prodottesi per effetto della pubblicazione nel registro delle imprese *ex art. 18 I co. CCI*, e suscettibili di conferma da parte del Tribunale ai sensi dell'art. 19 I co. CCI.

Esse pertanto devono essere confermate in relazione a tutti i creditori ritualmente chiamati a partecipare al presente procedimento (e pertanto anche in relazione al creditore pignoratorio Aurelia SPV, che ha avviato la procedura esecutiva r.g.e. 220/2022 a carico di Costruzioni s.r.l.).

Esplicano, invece, come sopra evidenziato, il loro effetto automatico (senza necessità di conferma da parte del Tribunale) le ulteriori misure richieste (misure automatiche), vale a dire:

a) Misure richieste da s.a.s. e da s.r.l.:

- divieto di risolvere i contratti in essere in quanto funzionali alla continuità;
- disporre il divieto di emanazione della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale

b) Misure richieste da s.r.l.:

- prevedere che, dalla pubblicazione della medesima istanza e sino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata, non troveranno applicazione nei confronti della Società gli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, e 2482 -ter del codice civile e la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, n. 4), e 2545-duodecies del codice civile.

Quanto infine alla durata, stante la complessità del piano che dovrà essere predisposto, ed in assenza di pregiudizi sproporzionati per i creditori, al momento da nessuno evidenziati o prospettati, può essere fissata nella misura massima richiesta di 120 giorni (salvo proroga).

P.Q.M.

- a) conferma le misure protettive semi-automatiche richieste e, per l'effetto,
- b) dispone che dal giorno della pubblicazione dell'istanza al registro delle imprese e per i successivi 120 giorni, fatti salvi i diritti di credito dei lavoratori, non è consentito ai creditori dell'impresa ricorrente di acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore, né di iniziare e proseguire azioni cautelari sul patrimonio dell'impresa o

sui beni e diritti con i quali quest'ultima esercita l'attività;

c) da atto che:

c1) dal giorno della pubblicazione dell'istanza al registro delle imprese e fino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza, i creditori nei cui confronti operano le misure protettive non possono, unilateralmente, rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti o provocarne la risoluzione, né possono anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento di creditori anteriori rispetto alla pubblicazione dell'istanza di conferma delle misure;

c2) dal giorno della pubblicazione dell'istanza e fino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza, non può essere pronunciata nei confronti dell'impresa ricorrente sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza;

c3) dalla pubblicazione della istanza di nomina dell'esperto e sino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata, non troveranno applicazione nei confronti della ricorrente gli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, e 2482 -ter del codice civile e la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, n. 4), e 2545-duodecies del codice civile.

Manda la cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di competenza nonché per la trasmissione del presente provvedimento al registro delle imprese.

Ivrea, così deciso in data 17.02.2023

Il Giudice

Dott. Alessandro Petronzi